

Edizione di martedì 6 febbraio 2018

AGEVOLAZIONI

Sostituzione bene iper ammortizzabile: primi chiarimenti

di Raffaele Pellino

ADEMPIIMENTI

Spesometro light: trasmissione entro il 6 aprile

di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

26 febbraio 2018: click day “bonus alberghi” 2017

di Federica Furlani

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Valutazione di azienda: la presenza di beni “non strumentali”

di Fabio Landuzzi

IVA

La detrazione nel regime dell'Iva per cassa

di Dottryna

AGEVOLAZIONI

Sostituzione bene iper ammortizzabile: primi chiarimenti

di Raffaele Pellino

Da **Telefisco 2018** i primi chiarimenti sulla disposizione che consente – per gli **investimenti “iper” ammortizzabili** – di continuare a fruire del beneficio anche in caso di **sostituzione del bene originario**.

Si ricorda, infatti, che – stando al tenore letterale della norma ([articolo 1, comma 35, L. 205/2017](#)) – laddove il bene agevolato venga ceduto a titolo oneroso, non viene meno la fruizione delle **residue quote** del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- **sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo** avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'**Allegato A alla L. 232/2016**;
- **attesti**, secondo le modalità previste per l'investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità), l'effettuazione dell'**investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'**interconnessione**, secondo le regole dell'[articolo 1, comma 11, L. 232/2016](#).

Pertanto, la sostituzione di un bene agevolato non determina la revoca dell'agevazione a condizione che il bene nuovo abbia **caratteristiche tecnologiche**, individuate nell'Allegato A alla L. 232/2016, **analoghe o superiori** a quelle del bene sostituito e che siano soddisfatte le **condizioni documentali** richieste dalla legge per l'investimento originario.

La norma (al [comma 36](#)) tiene conto anche del caso in cui il **costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito**: in tal caso, sempre che ricorrono le altre condizioni previste dal [comma 35](#), la fruizione del beneficio prosegue per le **quote residue** fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate, nel corso di uno dei consueti incontri di inizio anno con la stampa specializzata (**Telefisco 2018**), ha chiarito alcuni aspetti connessi a tale nuova disciplina.

Un primo aspetto degno di nota è quello che concerne le sostituzioni: viene confermata, infatti, la possibilità di **sostituire** i beni *iper*-ammortizzabili **acquistati nel biennio 2016-2017 a partire dal 2018** (cioè in quanto la nuova disciplina connette i suoi effetti anche alle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 9, della legge di Bilancio 2017](#)). È, tuttavia, **esclusa** la

possibilità di sostituire il bene iper-ammortizzabile con i **beni immateriali** di cui alla tabella “B” della legge di Bilancio 2017 (ciò in quanto il citato comma 35 della legge di Bilancio 2018 circoscrive la sua applicabilità “ai soli effetti” della disciplina dell’iper-ammortamento). Laddove, invece, **la sostituzione o l’interconnessione** avvengono nel **periodo di imposta successivo a quello di “realizzo”** del bene originario, **non si potrà più fruire delle “residue” quote** della maggiorazione del 150%.

Sul piano strettamente operativo, altro aspetto oggetto di chiarimenti è stato il **dimezzamento “limitato” del coefficiente di ammortamento**. Sul punto, i funzionari delle Entrate hanno precisato che l’impresa, nell’anno di sostituzione del bene *iper-ammortizzabile*, non deve procedere ad alcun ricalcolo dell’agevolazione e che il dimezzamento del coefficiente di ammortamento relativo al primo esercizio di attività **si applica solo sulla quota di ammortamento ordinario relativa al nuovo bene**.

Se il bene sostitutivo “costa meno” la riduzione dell’agevolazione si riflette sull’**ultima quota**. E’ questa la precisazione fornita in merito al caso in cui l’investimento sostitutivo sia di **costo inferiore** a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste.

In tal caso, infatti – tenuto conto del combinato disposto dei **commi 35** (che fa riferimento alle «*residue quote del beneficio, così come originariamente determinate*») e **36** (secondo cui «*la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento*») – emerge che la riduzione complessiva dell’agevolazione si riflette sull’**ultima quota** (o sulle ultime quote) di iper ammortamento, senza la necessità di “spalmare” la riduzione su tutte le quote successive alla sostituzione.

Così, ad esempio, nel caso di un bene acquistato per **1.000 euro** (per il quale poteva essere dedotta una **maggiorazione complessiva di 1.500**, pari a $1.000 \times 150\%$), con coefficiente di ammortamento 20%, che fino al momento della cessione ha generato deduzioni aggiuntive per 750 ($150 + 300 + 300$) e che viene “sostituito” con un bene di costo pari a **800 euro**, l’Agenzia rileva che:

- **l’investimento “sostitutivo”** (per il quale può essere dedotta una maggiorazione complessiva di 1.200, pari a $800 \times 150\%$) genererà deduzioni “residue” per un importo complessivo di 450 ($1.200 - 750$);
- **l’iper ammortamento** proseguirà con le quote annue “*così come originariamente determinate*” (ossia 300, pari a $1.500 \times 20\%$), fino a concorrenza dell’**importo residuo di 450**.

Da ultimo, si segnala che la **mancata sostituzione** del cespote originario, nei termini e alle condizioni richieste dalla norma, produce effetti esclusivamente sulla **prosecuzione del meccanismo applicativo del beneficio, ma non comporta alcuna restituzione del beneficio** relativo alla deduzione delle quote di **iper ammortamento** legittimamente maturate prima della cessione.

Sul punto, l'Agenzia richiama i chiarimenti della [circolare AdE 4/E/2017](#) secondo cui, nell'ipotesi in cui il bene venga **ceduto** prima della completa fruizione dell'agevolazione, le quote di maggiorazione dedotte **non saranno oggetto di restituzione** da parte del soggetto cedente.

Seminario di specializzazione

FOCUS SUGLI STATUTI E I CONTRATTI NELLO SPORT 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Spesometro light: trasmissione entro il 6 aprile

di Lucia Recchioni

Sarà il **6 aprile** il termine entro il quale dovranno essere trasmesse:

1. le **comunicazioni obbligatorie dei dati delle fatture relative al II semestre 2017**,
2. le **comunicazione opzionali dei dati delle fatture** emesse e ricevute, sempre relative **al II semestre 2017**,
3. le **integrazioni e le correzioni** dei dati già trasmessi con riferimento al **I semestre 2017**, sia per obbligo che per opzione, **senza alcuna sanzione**.

Come già anticipato, infatti, al fine di garantire il rispetto dello **Statuto dei diritti del contribuente**, i termini di trasmissione del nuovo **spesometro light** sono stati posticipati al **sessantesimo giorno successivo** a quello di adozione del [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate](#), pubblicato nella giornata di ieri, **5 febbraio**, dopo la prevista fase di consultazione.

Con il suddetto Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ([Provvedimento protocollo n. 29190/2018 del 05.02.2018](#)), sono state quindi recepite le novità introdotte con [l'articolo 1-ter D.L. 148/2017](#), ovvero:

- la nuova **facoltà**, concessa ai contribuenti, di trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative variazioni sia con cadenza **trimestrale** che con cadenza **semestrale**;
- la **riduzione** dei dati da trasmettere, i quali sono oggi limitati al **numero di partita Iva** o al codice fiscale dei soggetti coinvolti nell'operazione, la **data** e il **numero della fattura**, la **base imponibile**, l'**aliquota Iva** o la **tipologia di operazione** Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura,
- la possibilità di trasmettere i dati del **documento riepilogativo** in luogo di quelli delle singole fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.

Con riferimento a quest'ultimo punto giova ricordare come, in occasione del consueto appuntamento annuale con **Telefisco**, l'Agenzia delle Entrate sia tornata a ribadire che la soglia dei **300 euro** sia da riferire all'**importo complessivo delle fatture**, quindi, **comprendivo di Iva**.

Lo **spesometro**, nella sua nuova versione "**light**", interesserà pertanto:

- i dati da trasmettere con riferimento al **II semestre 2017**,

- i dati da trasmettere nel **2018 (trimestrali o semestrali)**, salvo future modifiche,
- i **dati correttivi e/o integrativi** da trasmettere, eventualmente, con riferimento al **I semestre 2017**. In quest'ultimo caso, tuttavia, i contribuenti che intendono utilizzare il medesimo *software* di mercato usato per predisporre la comunicazione del primo semestre 2017 possono continuare a trasmettere i dati secondo le **precedenti regole**, rinunciando, quindi, alla versione **"light"**.

Dal **2019**, invece, il nuovo obbligo di **fatturazione elettronica** comporterà l'abolizione della **comunicazione dei dati delle fatture**, sia **opzionale** che **facoltativa**.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

26 febbraio 2018: click day “bonus alberghi” 2017

di Federica Furlani

Il **credito di imposta** per il settore turistico è stato introdotto dal **D.L. 83/2014** con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche.

Inizialmente era destinato esclusivamente alle **strutture alberghiere** esistenti alla data del **1° gennaio 2012** e, nella prima versione, il credito di imposta era ripartito in **tre quote annuali di pari importo**, nel limite del 30% delle spese sostenute nel triennio 2014-2016.

Già del 2017 il bonus è stato **potenziato** estendendolo anche agli **agriturismi e innalzando** la soglia del credito riconosciuto dal 30% al **65% delle spese sostenute**.

La **Finanziaria 2018** ha prorogato ulteriormente il credito, riconoscendolo anche per il **2017 e 2018**, ed ha ampliato anche la platea dei destinatari: oltre ad alberghi ed agriturismi anche le **strutture termali** potranno accedere al credito, mentre resta confermata l'aliquota al **65%** e l'elenco delle **spese agevolabili**.

Nel dettaglio, le spese ammesse all'agevolazione previste dal [**decreto attuativo MiBACT, MISE, MEF e MIT del 20 dicembre 2017**](#), sono quelle di:

- **restauro e risanamento conservativo;**
- **ristrutturazione edilizia;**
- **eliminazione delle barriere architettoniche;**
- miglioramento dell'**efficienza energetica**;
- spese per l'acquisto di **mobili e componenti d'arredo**.

Per le strutture termali il credito d'imposta spetta anche per le spese di realizzazione di **piscine termali** e per l'acquisizione di **attrezzature e apparecchiature** necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Il limite di spesa è fissato in **200.000 euro**.

Il credito d'imposta concesso dovrà essere ripartito in **due quote annuali** di pari importo e sarà utilizzabile, dal periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi, in compensazione mediante **modello F24**.

Da un punto di vista fiscale, il **credito d'imposta** ottenuto avrà le seguenti caratteristiche:

- dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso (**quadro RU**);
- **non concorrerà alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- non rileverà ai fini della determinazione della **quota di interessi passivi deducibile** dal reddito d'impresa, ai sensi dell'[**articolo 61 Tuir**](#);
- non rileverà ai fini della determinazione della quota di spese e altri **componenti negativi** diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'[**articolo 109, comma 5, Tuir**](#).

Il **Ministero dei Beni culturali**, con un **avviso** pubblicato il **17 gennaio 2018**, è intervenuto per comunicare date e **scadenze** per la compilazione delle domande per il **bonus alberghi** con riferimento alle **spese sostenute nel 2017**.

La **domanda** di richiesta del **credito d'imposta** dovrà essere compilata direttamente sul sito internet del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) a partire **dalle ore 10.00 del 25 gennaio 2018 e fino alle ore 16.00 del 19 febbraio 2018**.

Il **click day**, ovvero la data a partire dalla quale bisognerà inviare le domande online sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali, **firmate digitalmente** dal rappresentante legale e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese sostenute, è fissato **a partire dalle ore 10.00 del 26 febbraio 2018 e fino alle ore 16.00 del 27 febbraio 2018**.

Le **regole e modalità per presentare domanda** di accesso al **bonus alberghi e agriturismi** sono illustrate nel **decreto interministeriale MiBACT, MEF, MIT e MISE** del 20 dicembre 2017.

Dovrà presentare domanda, **previa registrazione al Portale dei Procedimenti**, esclusivamente il **legale rappresentante** dell'impresa e nell'istanza sarà necessario specificare:

- **costo complessivo degli interventi** e ammontare totale delle spese;
- attestazione di **effettività** delle spese sostenute;
- **credito d'imposta spettante**;
- estremi dei **titoli abitativi** acquisiti in ragione delle singole tipologie di interventi svolti.

Alla **domanda** bisognerà **allegare la documentazione amministrativa e tecnica** prevista dall'allegato A del decreto del 20 dicembre 2017, ovvero:

- dichiarazione dell'imprenditore che elenchi i **lavori** effettuati;
- attestazione dell'**effettivo sostenimento** delle spese;
- **estremi dei titoli abitativi acquisiti**, in ragione delle singole tipologie di interventi svolti;
- dichiarazione relativa ad altri **aiuti de minimis** eventualmente fruiti.

Seminario di specializzazione

LE COOPERATIVE SOCIALI: ASPETTI SOCIETARI, FISCALITÀ, BILANCIO E LAVORO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Valutazione di azienda: la presenza di beni “non strumentali”

di Fabio Landuzzi

Il **valore di un'azienda**, o di un ramo di azienda, in caso di **acquisizione** – e dal **punto di osservazione dell'investitore** interessato all'acquisto – si assume normalmente composto da **due addendi** che hanno una derivazione ed una natura differente l'uno dall'altro:

1. *in primis*, si tratta di stimare il valore dell'azienda considerandola in modo isolato (c.d. **valore “stand alone”**);
2. poi, si tratterà di considerare il **valore incrementale** che l'acquirente ritiene di poter ottenere attraverso l'investimento mediante l'ottimizzazione delle **sinergie** che potrà apportarvi, le quali potranno interessare tutti i **profili della gestione**, ovvero quello strettamente operativo, quello finanziario, ecc.

Quindi, dal lato dell'investitore, il valore di acquisizione può essere identificato nel **prezzo che questi è disposto a corrispondere**, rispetto al valore c.d. “*stand alone*” dell'azienda *target*, tenuto conto dei risultati che si attende di ottenere dalla acquisizione anche in ragione dei **benefici attesi** dallo sfruttamento delle sinergie.

In questo contesto, soprattutto quando l'obiettivo dell'acquisizione, e perciò della valutazione, è un'azienda a **ristretta gestione familiare**, ove non di rado si presentano situazioni di **commistione** fra beni strumentali al funzionamento dell'impresa e beni che non sono propriamente “*core*” rispetto all'attività caratteristica della stessa, come è il caso di **beni di investimento**, il professionista chiamato ad esprimere la valutazione dell'azienda *target* dovrà fare attenzione a come trattare la **presenza di tali beni nell'ambito del capitale investito** della medesima.

In modo del tutto speculare, come ciò vale per le attività, altrettanto potrebbe essere per le **passività**, ossia potrebbero essere presenti **elementi passivi non strettamente afferenti il capitale investito** “*core*” dell'impresa oggetto di valutazione a fini acquisitivi.

Come premesso, si tratta spesso di **attività finanziarie** (investimenti di esuberi di liquidità in titoli), **immobiliari** (immobili civili, o comunque non strettamente funzionali all'esercizio dell'impresa) o anche **mobiliari** (ad esempio, opere d'arte o similari), e di **passività** anche di natura fiscale, seppure del tutto **potenziali**.

Ebbene, in tali circostanze, la prassi professionale (si vedano al riguardo anche le indicazioni contenute nei **Principi Italiani di Valutazione** – PIV) – che identifica tali beni con il termine di “**redundant o surplus asset**” – suggerisce di separarli dall'azienda e di sottoporli ad una

autonoma valutazione.

Infatti, si tratta di beni – o di passività – che sono normalmente caratterizzati da **profili di rischio** ed anche da **attese di fruibilità** del tutto **disgiunte** da quelle legate al funzionamento del *business* dell'impresa, in quanto hanno assai poche connessioni con i beni impiegati per l'operatività caratteristica della stessa.

Tuttavia, sebbene oggetto di separata valutazione, la modalità con cui i *surplus assets* sono oggetto di stima dovrebbe a sua volta essere **coerente** con il modello adottato per la **valutazione del “capitale operativo core”** dell'impresa; infatti, la separazione della loro valutazione dovrebbe essere proprio funzionale a rendere il processo valutativo più **efficace e trasparente**, evitando anche il rischio di **distorsioni valutative** del cuore della valutazione stessa, che è l'azienda intesa come complesso funzionante per l'esercizio del suo *business* caratteristico.

La separazione dei *surplus assets*, naturalmente, deve anche impattare sui numeri che saranno assunti per la stima del valore del capitale operativo dell'azienda, nel senso che questi ultimi dovranno essere **retrospettivamente e prospetticamente depurati** degli effetti indotti dagli *assets* individualmente valutati.

Infine, nella valutazione separata dei *surplus assets*, occorrerà tenere conto dell'**effetto fiscale indotto dalla loro dismissione**, come pure in modo del tutto speculare si dovrà considerare la presenza di **potenziali passività** – anche, se del caso, **fiscali** – seppure non afferenti la gestione caratteristica dell'impresa.

Master di specializzazione

LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

La detrazione nel regime dell'Iva per cassa

di Dottryna



Dal 01/12/2012 è in vigore (per i contribuenti Iva con volume d'affari non superiore a € 2.000.000) il regime opzionale del cash accounting (Iva di cassa) di cui all'articolo 32-bis D.L. 83/2012 che, dalla medesima data, sostituisce (abrogandolo) il precedente (più limitato e diverso) regime di cassa di cui all'articolo 7 del D.L. 185/2008.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza il funzionamento del regime dal lato passivo alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018.

Le regole ordinarie *post* D.L. 50/2017 prevedono che il **diritto alla detrazione nasce nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato**, al più tardi, **con la dichiarazione relativa all'anno dell'avvenuta esigibilità e del ricevimento della fattura** (duplice requisito), alle condizioni esistenti al momento della nascita ([articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) e [circolare AdE 1/E/2018](#)).

Tale criterio subisce alcune **deroghe** per chi adotta il regime del *cash accounting*.

Per il regime di cassa le **regole per la detrazione** dell'Iva sulle fatture passive **sono particolari**.

Sulla base dell'[articolo 167-bis della Direttiva 2006/112/CE](#), infatti, **il legislatore nazionale ha fatto ricorso alla facoltà concessa dalla normativa comunitaria di subordinare la detrazione al pagamento del corrispettivo**.

Da questo versante, come confermato nella [circolare 44/E/2012](#) (§2), **siamo in presenza di una duplice deroga ai criteri ordinari** retro citati, così sintetizzabile:

- il **cessionario/committente che non adotta il cash accounting**, può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta addebitagli senza attendere che l'imposta diventi esigibile

- per il proprio fornitore che ha adottato l'Iva di cassa;
- per il **cessionario/committente che adotta il cash accounting** il diritto alla detrazione, come precisato nell'[**articolo 5 del D.M. 11/10/2012**](#), viene riconosciuta solo “*a partire dal momento (momento iniziale in deroga) in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento*” e cioè, come spiegato nella [**circolare 44/E/2012 \(§ 4\)**](#), alle “**condizioni** (leggasi misura di detraibilità) esistenti al momento in cui l'imposta diviene esigibile per il fornitore (momento iniziale ordinario) del contribuente in regime di cassa”.

Il **cash accounting**, quindi, produce effetti solo in capo a chi adotta il *cash accounting* amplificando la complessità della propria gestione, ma **semplificandola per i relativi cessionari/committenti che** (se non adottano essi stessi il *cash accounting*) **non sono più tenuti a sospendere la detrazione** nonostante la fattura ricevuta riporti l'annotazione “*Iva di cassa ex articolo 32-bis del D.L. 83/2012*”.

Secondo la [**circolare AdE 1/E/2018**](#), “*In considerazione del fatto che la norma differisce il momento in cui l'IVA sugli acquisti può essere considerata esigibile (elemento, questo, che caratterizza il regime del cash accounting), anche il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta deve essere ancorato al peculiare momento di esigibilità stabilito dal regime per cassa (ovvero al momento del pagamento del corrispettivo)*”.

Sicché, nel caso di una fattura emessa da un fornitore, con riferimento ad una cessione di **beni consegnati nel mese di dicembre 2017**, nei confronti di un soggetto che ha optato per il *cash accounting, pagata e registrata* da tale soggetto nel **mese di aprile 2018**, la relativa IVA è **detrattabile nella liquidazione del mese di aprile 2018** in quanto, in tale mese risultano verificati i presupposti cui – nei termini anzidetti – è subordinato il diritto alla detrazione dell'IVA, vale a dire:

- l'**esigibilità** dell'imposta (i.e. pagamento del corrispettivo) e
- il possesso della **fattura** relativa all'acquisto effettuato.

Si precisa che il soggetto passivo potrà registrare la fattura relativa all'acquisto effettuato al più tardi **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2018**. E, qualora la registrazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2019, il contribuente potrà annotare il documento di acquisto in un **registro sezionale relativo al 2018** (o evidenziando in altri modi il medesimo) e facendo confluire il **credito IVA** ad esso relativo nella **dichiarazione relativa al periodo 2018**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)